



Coni

Allegato n. _____
Deliberazione n. 1353
Riunione del 28 FEB 2007

PRINCIPI DI GIUSTIZIA SPORTIVA

- 2007 -

1 – GLI SCOPI DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA

Gli statuti e i regolamenti federali devono assicurare il rispetto dei principi dell'ordinamento giuridico sportivo, cui lo Stato riconosce autonomia, quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale e salvi i casi di effettiva rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo.

In particolare, gli Statuti e i regolamenti federali devono assicurare la corretta organizzazione e gestione delle attività sportive, il rispetto del "fair play" (gioco leale), la decisa opposizione ad ogni forma di "illecito sportivo", all'uso di sostanze e metodi vietati, alla violenza sia fisica che verbale, alla commercializzazione e alla corruzione.

A tal fine devono essere istituiti specifici organi di giustizia sportiva.

2 – GLI ORGANI DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA

I giudici sportivi, devono essere terzi e imparziali.

A tal fine sono scelti in base a criteri oggettivi di professionalità secondo modalità prestabilite dall'Assemblea delle Federazioni, in occasione della prima riunione.

Il mandato è quadriennale (in coincidenza del quadriennio olimpico) ed è rinnovabile per non più di 2 volte.

I giudici sportivi svolgono le loro funzioni in piena autonomia e il loro mandato è indipendente dalla permanenza in carica degli organi che li hanno designati.

I giudici sportivi sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza e non possono rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa e agli altri mezzi di comunicazione di massa in ordine ai processi in corso o a quelli nei quali siano stati chiamati a pronunciarsi, se non sono trascorsi almeno dodici mesi dalla conclusione.

I giudici sportivi non possono avere alcun tipo di rapporto economico con le società e le associazioni affiliate e con i soggetti sottoposti alla propria giurisdizione.

I giudici di primo grado possono essere monocratici, quelli dei successivi gradi sono – di regola – collegiali.

I giudici delle giurisdizioni superiori aventi competenza in materia di sport professionistici possono essere scelti esclusivamente tra i professori universitari di ruolo, i magistrati, anche in pensione o fuori ruolo, gli avvocati dello Stato, gli avvocati del libero foro patrocinanti in Cassazione.

I regolamenti federali devono prevedere le cause di astensione e di ricusazione dei giudici.

Le norme che precedono si estendono, per quanto compatibili, alle Procure federali.

Le norme che precedono si estendono, per quanto compatibili, ai conciliatori e agli arbitri operanti presso le Federazioni Sportive e il Coni, nonché all'Ufficio di Procura Antidoping ed al Giudice di Ultima Istanza in materia di doping istituiti presso il Coni, secondo le modalità definite dai rispettivi ordinamenti.

3 – I PRINCIPI DEL PROCESSO

Il processo è iniziato, in primo grado, a richiesta del Procuratore federale e il giudice è tenuto a decidere in corrispondenza alla domanda e nel rispetto del principio del contraddittorio. Se nel corso del processo emergono nuove situazioni su cui occorre provvedere, è sempre necessaria la richiesta della parte.

Dovrà essere assicurata la difesa in ogni stato e grado del processo. E' ammessa, a spese dell'interessato, la difesa tecnica e, purché siano assicurati le condizioni di una difesa libera ed effettiva, la difesa personale.

Le controversie sono discusse in pubblica udienza nelle forme e con i limiti previsti dagli ordinamenti federali.

Le decisioni devono essere sempre motivate, anche se succintamente.

Contro le decisioni dei giudizi di primo grado deve essere sempre consentito almeno un grado di impugnazione.

Gli Statuti e i Regolamenti devono prevedere un giudizio di revisione, quale mezzo straordinario di impugnazione delle decisioni di natura disciplinare esperibile, senza limiti di tempo, dinanzi all'organo di appello al verificarsi di una delle seguenti ipotesi:

- a) inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della decisione con quelli di altra decisione irrevocabile;
- b) sopravvenienza di prove nuove e decisive di innocenza;
- c) acclarata falsità in atti o in giudizio.

La giustizia sportiva deve essere rapida. A tal fine, tutti i termini processuali devono essere limitati al massimo, pur nel rispetto del diritto alla difesa.

La giustizia sportiva deve essere efficace. Pertanto, le decisioni di primo grado sono sempre immediatamente esecutive. Il giudice della impugnazione può sospenderle in tutto o in parte per gravissimi motivi.

E' consentita, su richiesta della Procura, l'emanazione da parte del giudice di primo grado di provvedimenti cautelari. Tali provvedimenti, tuttavia, non possono protrarsi per più di 60 giorni. Essi possono essere revocati o modificati dal giudice prima della conclusione del dibattimento. Contro gli stessi è ammesso reclamo al giudice dell'impugnazione.

4 – PROCURATORI FEDERALI

Gli Statuti devono prevedere un Procuratore federale e almeno un suo sostituto e uno o più collaboratori. All'Ufficio del Procuratore federale sono attribuite le funzioni requirenti davanti agli organi di giustizia sportiva, e di norma quelle di indagini, tranne quelle attribuite alla Procura del CONI per le violazioni delle norme in tema di doping.

5 – PROVVEDIMENTI DI CLEMENZA

Il provvedimento di grazia è di competenza del Presidente. Deve comunque risultare scontata almeno la metà della pena. Nei casi di radiazione il provvedimento di grazia non può essere concesso se non siano decorsi almeno 5 anni dall'adozione della sanzione definitiva.

L'amnistia e l'indulto sono di competenza del Consiglio Federale, previa deliberazione che stabilisca i termini del provvedimento.

6 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Gli Statuti e i regolamenti devono prevedere che gli associati e i tesserati accettino la giustizia sportiva così come disciplinata dall'ordinamento sportivo.

In particolare con la loro richiesta di associazione o di tesseramento gli interessati accettano le clausole per arbitrato libero o irrituale, ossia tale da concludersi con decisione cui non può darsi esecuzione ai sensi dell'articolo 825 del codice di procedura civile, inserite negli Statuti o nei regolamenti.

La clausola deve garantire che le parti concorrano in maniera paritaria alla nomina degli arbitri o che gli stessi siano nominati da un terzo imparziale.

L'inosservanza della clausola compromissoria comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari adeguati alla gravità della violazione.

7 – NORMA DI SALVAGUARDIA

Le Federazioni possono, nel rispetto dei principi indicati, organizzare con autonomia la giustizia sportiva nei loro specifici settori.

Il CONI vigila perché Statuti e regolamenti siano rispettosi di tali principi e indica alle Federazioni, ove necessario, gli adeguamenti opportuni, senza i quali essi non possono essere approvati.